

Comune di Roveredo in Piano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Roveredo in Piano.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette ;

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata

dall'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta del 30% per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta del 30% per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12 **Occupazione per commercio itinerante**

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;

b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

2. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di strutture sanitarie o altri luoghi di cura, cimiteri e scuole. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

4. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose (quali aree industriali o distributori di carburanti).

Articolo 13 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero

o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Ragioneria o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il Responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile dell'Ufficio competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure, in caso di recidiva, l'intera attività commerciale

Articolo 18

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsivoglia nuova norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma di carattere nazionale e regionale

3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 (due) categorie.
2. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1a.

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I categoria:

N.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA A. ALFIERI
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA AQUILEIA
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DELL'ARTIGIANATO
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. BOCCACCIO
5	STRADA	LOCALITA'	LOC. BORGONUOVO
6	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CARBONERA
7	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. CARDUCCI
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. CAVALLOTTI
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CAVOUR
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CIVIDALE
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIALE G. D'ANNUNZIO
12	STRADA	CAPOLUOGO	VIA D. ALIGHIERI (da incrocio Via XX Settembre a incrocio Via Pionieri dell'Aria)
13	STRADA	CAPOLUOGO	VIA M. D'AZEGLIO
14	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. DE LUCA
15	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DOLOMITI
16	STRADA	CAPOLUOGO	VIA U.FOSCOLO
17	STRADA	CAPOLUOGO	VIA FRIULI
18	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. GARIBALDI (da incrocio Piazza Roma a laterale Via M. D'Azeglio)

19	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GRIGOLETTI
N.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
20	STRADA	CAPOLUOGO	VIA JULIA
21	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. LEOPARDI
22	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEI LONGOBARDI
23	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MAMELI
24	STRADA	CAPOLUOGO	VIA D. MANIN
25	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEL MAS
26	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MARINELLI
27	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. MAZZINI
28	STRADA	CAPOLUOGO	VIA E. MONTALE
29	STRADA	CAPOLUOGO	VIA III OTTOBRE
30	STRADA	CAPOLUOGO	VIA I. NIEVO
31	STRADA	CAPOLUOGO	VIA C. PERCOTO
32	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F. PETRARCA
33	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PIONIERI DELL'ARIA
34	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. PUCCINI
35	STRADA	CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE (da incrocio Via XX Settembre a laterale Via Armentaressa)
36	STRADA	CAPOLUOGO	VIA QUOI (da incrocio Via Mazzini a incrocio Via Pionieri dell'Aria)
37	STRADA	CAPOLUOGO	VIA P. REDIVO
38	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RISORGIMENTO (da incrocio Via Mazzini a incrocio Via Pionieri dell'Aria)
39	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZA ROMA
40	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROVEREDO GRIGIONI
41	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RUNCES (da incrocio Via Garibaldi a laterale Via Alfieri)
42	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN ANTONIO (da incrocio Via XX Settembre a incrocio Via Viola – Via M. Grigoletti)
43	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN SEBASTIANO

44	STRADA	CAPOLUOGO	VIA P. SCHIAVOLIN
45	STRADA	CAPOLUOGO	VIA UDINE
N.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
46	STRADA	CAPOLUOGO	VIA UNGARETTI
47	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VENEZIA
48	STRADA	CAPOLUOGO	VIA XX SETTEMBRE (da Piazza Roma a laterale Via S. Agnese), (da incrocio laterale Via Puccini al confine Comune di Porcia civ. n. 69 loc. Borgonuovo)
49	STRADA	CAPOLUOGO	VIA XXV APRILE
50	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. VERDI (da Piazza Roma a incrocio Via Pionieri dell'Aria)
51	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VIOLA
52	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VITTORIO VENETO
53	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEI CELTI
54	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DONATORI DEL SANGUE

Le strade, anche private con servitù pubblica, gli spazi e le aree non individuate nel presente elenco vengono classificate nella I CATEGORIA se all'interno del limite di Centro Abitato come definito con delibera di Giunta Comunale n. 362 del 21.06.1993.

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella II categoria:

N.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ARMENTARESSA
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DELLE ARTI E MESTIERI
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BRENTELLA
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA A. COJAZZI
5	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEL CONFINE
6	STRADA	CAPOLUOGO	VIA D. ALIGHIERI (da incrocio Via Pionieri dell'Aria a incrocio Via Brentella)
7	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. GARIBALDI (da laterale Via M.

			D'Azeglio a incrocio Via Ungaresca)
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA O. GORTANUTTI
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DELLE INDUSTRIE
N.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEL LAVORO
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIA IV NOVEMBRE (da laterale Via Armentaressa a fine via)
12	STRADA	CAPOLUOGO	VIA QUOI (da incrocio Via Pionieri dell'Aria a incrocio Via Brentella)
13	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RISORGIMENTO (da incrocio Via Pionieri dell'Aria a incrocio Via Brentella)
14	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RUNCES (da incrocio Via A. Alfieri a incrocio Via IV Novembre)
15	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN ANTONIO (da incrocio Via Viola-Via M. Grigoletti a incrocio Via Runces)
16	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN MARTINO
17	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SANT'AGNESE
18	STRADA	CAPOLUOGO	VIA TAVIELA
19	STRADA	LOCALITA'	LOC. TORNIELLI
20	STRADA	CAPOLUOGO	VIA UNGARESCA
21	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VALESSA
22	STRADA	CAPOLUOGO	VIA XX SETTEMBRE (da laterale Via S. Agnese a laterale Via Puccini)
23	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. VERDI (da incrocio Via Pionieri dell'Aria a incrocio Via Brentella)

Le strade, anche private con servitù pubblica, gli spazi e le aree non individuate nel presente elenco vengono classificate nella II CATEGORIA se all'esterno del limite di Centro Abitato come definito con delibera di Giunta Comunale n. 362 del 21.06.1993.

Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	30,00
2° categoria	21,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
1° categoria	0,60
2° categoria	0,42

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONE PERMANENTE	COEFFICIENTI OCCUPAZION E TEMPORANEA
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60	0,60
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00	1,00
3) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,80	0,80
4) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,70	0,70
5) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00	1,00
6) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	2,00	2,00
7) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70	0,70

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NADAL PAOLO

CODICE FISCALE: NDLPLA65C31A530N

DATA FIRMA: 09/03/2021 15:23:08

*IMPRONTA: AD9CB7E67F04AD34C87EF16521081E2184D4E77F3810F5E4874B8583FF403CB0
84D4E77F3810F5E4874B8583FF403CB04E2F73BF9CFC0633E607E13A13177DDA
4E2F73BF9CFC0633E607E13A13177DDA90BE6713A980546CE4F9815CAE0EDFAF
90BE6713A980546CE4F9815CAE0EDFAFDA3BB97A26D328FB0E8901EEF997FFA5*

NOME: ENDRIGO VANIA

CODICE FISCALE: NDRVNA64S56G888T

DATA FIRMA: 09/03/2021 15:57:03

*IMPRONTA: 1C12A769D1E3FDD4B3F07AE58831A29C0F9B9AFD72C8D1CE81FDFE32CC7F98B4
0F9B9AFD72C8D1CE81FDFE32CC7F98B4BCCF67E5DA5EE881889C4078FB30A047
BCCF67E5DA5EE881889C4078FB30A047F086CE977684AB4ED09B80339B91D670
F086CE977684AB4ED09B80339B91D670FDE2B80B68915B55A89C22AE9EA3D5A0*